



Consiglio d  
Amministrazione

Seduta del

23 GIU. 2009

Nell'anno **duemilanove**, addì **23 giugno** alle ore **15.50** si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS** .....

**Sono presenti:** il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 17.10), prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni (entra alle ore 16.00), sig. Matteo Fanelli, sig. Pietro Lucchetti, sig. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano, sig. Giorgio Sestili; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

**Assiste per il Collegio sindacale:** dott. Giancarlo Ricotta.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS** .....

D. 121/09

Conv. 7/3



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITA' DI ROMA "LA SAPIENZA" E L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS.**

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

23 GIU. 2009

Il Presidente sottopone all'esame di questo Consesso la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione.

Si rammenta che in data 3.8.2005 l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e questa Università sottoscrissero un protocollo d'intesa, di durata triennale, mirato ad uno scambio di informazioni su programmi di reciproco interesse al fine di avviare un rapporto di collaborazione.

Recentemente, con nota pervenuta a questo Settore in data 20.1.2009 l'Ing. Alessandro Ortis, Presidente dell'Autorità, ha comunicato che, considerati i benefici conseguiti nel corso dei tre anni appena conclusi, sarebbe di grande interesse proseguire la collaborazione.

Nella medesima nota l'Ing. Ortis fa presente che, alla luce della recente evoluzione del quadro normativo, ha ritenuto opportuno di non rinnovare il protocollo a suo tempo sottoscritto ma riproporre un nuovo testo (allegato quale parte integrante) con le modifiche che tengano conto anche delle esigenze emerse dall'esperienza finora registrata.

Il nuovo testo, di cui l'ultima versione concordata è stata trasmessa in data 28.05.2009, sostanzialmente non si discosta dal precedente (approvato dal S.A. e dal C.d.A. rispettivamente nelle sedute del 14.6.2005 e 21.6.2005) in quanto i compiti rimangono invariati ma l'atto è trattato come un accordo di collaborazione con l'indicazione che ciascuna parte si impegna a sostenere gli oneri economici gravanti sulla medesima in conseguenza della realizzazione delle attività salvo per quanto concerne lo svolgimento delle azioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera e) che recita:

"Definizione e svolgimento di progetti di ricerca su attività di comune interesse: l'Autorità, nell'ambito delle attività di propria competenza (riguardanti la generalità degli utenti, una parte o tutti i soggetti erogatori dei servizi), potrà commissionare all'Università La Sapienza lo svolgimento di specifiche attività di ricerca e studi, analisi. In questi casi, i progetti di ricerca saranno resi operativi a seguito di specifici incarichi, contenenti le apposite clausole contrattuali (oggetto della prestazione richiesta, durata delle attività, referenti dell'attività modalità di adempimento della prestazione richiesta, importo complessivo, modalità di pagamento, output previsti, pubblicazioni previste, clausole di salvaguardia e tutela, ecc.) firmati per l'Autorità dal Direttore Generale e per l'Università La Sapienza dal Responsabile del Dipartimento interessato".

Per tale comma l'Università si impegna, in ragione del proprio interesse alla compartecipazione al progetto, ad applicare all'Autorità, a copertura parziale dei propri oneri, una tariffa di favore ridotta rispetto a

UFFICIO VAL. R.S. E INNOVAZIONE  
Settore Convenzioni  
e Rappresentabile  
Dott. Massimo Baccarelli

52  
7/3  
uw

PERVENUTO IL  
18 GIU. 2009  
RIP. V - SETT. M



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

23 GIU. 2009

quanto applicabile in progetti di ricerca analoghi svolti per conto di terzi, secondo quanto indicato nella tabella A allegata all'accordo.

Il presente accordo prevede, per la gestione delle attività, la designazione di un responsabile per parte. Per l'Autorità sarà il proprio Direttore Generale Dott. Roberto Malaman, mentre per l'Università sarà il Rettore o suo delegato.

Anche l'accordo in questione avrà durata triennale senza possibilità di rinnovo tacito.

Il Senato Accademico, nella seduta del 16.6.2009, ha espresso parere favorevole in merito alla stipula dell'accordo in questione nominando quale responsabile il Prof. Livio de Santoli nella sua qualità di Energy Manager.

Allegato parte integrante: testo dell'accordo di collaborazione

Allegati in visione: protocollo d'intesa sottoscritto il 3.8.2005  
nota dell'Ing. Alessandro Ortis del 20.1.2009  
estratto verbale del Senato Accademico seduta 16.6.09

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE

Settore Convenzioni

Il Responsabile

Dott. Massimo Paoletti



..... O M I S S I S .....

Consiglio di  
Amministrazione

**DELIBERAZIONE N. 121/09**

**IL CONSIGLIO**

Seduta del

23 GIU. 2009

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto lo schema di accordo di collaborazione proposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- Esaminato lo stesso sotto il profilo didattico-scientifico e rilevato l'estremo interesse per l'Università "La Sapienza";
- Considerata la mancanza di oneri diretti provenienti dall'accordo in parola;
- Considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 16.6.2009;
- Considerato che nella medesima seduta il Senato Accademico ha nominato quale responsabile il Prof. Livio de Santoli Energy Manager de "La Sapienza";
- Presenti e votanti n. 20, maggioranza n. 11: a maggioranza con i n. 18 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile, Laganà, Ligia, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano e con le n. 2 astensioni dei consiglieri Sili Scavalli e Sestili

**DELIBERA**

- di approvare l'accordo di collaborazione tra l'Università di Roma "La Sapienza" e l'autorità per l'energia elettrica e il gas;
- di approvare la nomina del Prof. Livio de Santoli in qualità di Responsabile, per l'Università "La Sapienza", dell'accordo in argomento;
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell'atto definitivo.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO

Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE

Luigi Frati

..... O M I S S I S .....

Schema di

**ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE SU ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE**

TRA

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in prosieguo denominata Autorità, con sede legale in piazza Cavour 5, Milano, c.f. n. 97190020152, in persona del Direttore generale Roberto Malaman

E

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (di seguito denominata Università La Sapienza) con sede in Piazzale Aldo Moro n. 5 c.a.p. 00184 Roma, Codice Fiscale 80209930587 e P.IVA 02133771002, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Luigi Frati (di seguito indicate come "le Parti")

**PREMESSA**

VISTO la legge 14 novembre 1995 n.481, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

VISTO lo Statuto dell'Università La Sapienza, ai sensi del quale, per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali, l'Università La Sapienza utilizza risorse finanziarie, personale e strutture ottenuti o messi a disposizione da soggetti pubblici e privati e, per il raggiungimento delle proprie finalità, intrattiene rapporti con Enti pubblici e privati anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze.

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che l'Autorità ha funzioni istituzionali di regolazione e vigilanza dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas, con il compito di promuoverne la concorrenza e l'efficienza nonché garantire adeguati livelli di qualità e definire un sistema tariffario certo e trasparente;

CONSIDERATO che l'Università La Sapienza è un centro primario della ricerca scientifica nazionale e ha per fine la formazione culturale e professionale degli studenti e la preparazione dei docenti, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e artistiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca;

CONSIDERATO che entrambe le Parti dispongono di competenze specifiche che possono essere di interesse reciproco per l'ausilio allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie nonché in generale per la promozione di programmi di attività culturali nei settori dell'energia elettrica e del gas;

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata allo scambio reciproco e allo sviluppo e disseminazione di conoscenze, anche attraverso programmi di didattica e formazione, nonché al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

CONSIDERATO che entrambe le Parti sono dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e organizzativa e possono ricorrere a collaborazioni e convenzioni stipulati con altre pubbliche amministrazioni in forza di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

(Premesse)

1. Le premesse e ogni documento allegato al presente accordo di collaborazione per attività di interesse comune (di seguito Accordo) ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART.2

(Oggetto)

1. Con il presente Accordo le Parti come sopra definite, si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di comune interesse di didattica, formazione, ricerca e sviluppo nei settori dell'energia elettrica e del gas, sui temi e con le modalità definite dal presente Accordo.
2. La collaborazione disciplinata dal presente Accordo ha per oggetto i seguenti temi:
  - a) Analisi economiche e giuridiche relative ai mercati energetici con particolare riferimento a: meccanismi di funzionamento dei mercati elettrici e del gas naturale; strumenti di gestione del rischio energetico; strumenti di controllo del potere di mercato; analisi dei mercati all'ingrosso e al dettaglio; strategie industriali (quali ad es. interazioni tra imprese nei mercati di oligopolio, strategie di internazionalizzazione e concentrazione delle imprese), definizione dei mercati rilevanti e politiche concorrenziali nei mercati energetici.
  - b) L'accesso alle infrastrutture energetiche con particolare riferimento all'analisi dei meccanismi di allocazione delle capacità.;
  - c) Politiche e strumenti di regolazione con particolare riferimento a: regolazione dei prezzi del servizio; remunerazione del capitale investito; regolazione incentivante degli investimenti, stima delle funzioni di costo e regolazione degli obiettivi di produttività, regolazione non tariffaria (in particolare regolazione della qualità del servizio).
  - d) Studi sulla qualità del servizio fornito all'utente (definizione di parametri di qualità e accertamento delle condizioni di erogazione dei servizi dell'energia elettrica e del gas, standard e norme di sicurezza).
  - e) Valutazioni e verifiche di costi di impianti, processi, componenti concernenti le attività di produzione e di erogazione dei servizi nei settori dell'energia elettrica e del gas da parte dei soggetti esercenti.
  - f) Politiche fiscali e tassazione con particolare riferimento all'impatto della fiscalità d'impresa sulla struttura tariffaria e sulla remunerazione del capitale investito
  - g) Aspetti organizzativi gestionali e di investimento con particolare riferimento a: analisi del bilancio e valutazione delle performances delle imprese regolate; valutazione di reti per il trasporto nazionale e internazionale dell'energia elettrica e del gas; tecnologie di gestione e prospettive di sviluppo delle infrastrutture energetiche; valutazione economico finanziaria delle scelte di investimento; analisi dei Business Plan.

- h) Economia delle fonti di energia e economia ambientale con particolare riferimento a: valutazioni di nuove fonti rinnovabili di energia (valutazioni tecnico-economiche e prospettive di sviluppo di impianti e processi basati su fonti rinnovabili di energia, biomasse e loro integrazione nel sistema energetico convenzionale); prospettive di sviluppo e costi dell'energia nucleare.
  - i) Analisi tecnico-economiche e ricerche su processi, impianti e componenti con interesse energetico (con particolare riferimento a: usi efficienti dell'energia elettrica e del gas, sistemi di cogenerazione, cicli combinati, programmi di gestione e controllo della domanda o di "demand side management", dispositivi e sistemi di stoccaggio e di trasporto dell'energia).
  - j) Modelli matematici, finanziari e econometrici a supporto di attività di regolazione e vigilanza/controllo.
  - k) Tematiche attinenti il Diritto pubblico dell'economia, il Diritto amministrativo, il Diritto comunitario internazionale e del lavoro, l'organizzazione del lavoro, la gestione e lo sviluppo del personale.
  - l) Tematiche attinenti la tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alla produzione, alla distribuzione dell'energia, all'utilizzo di nuove tecnologie e strategie per l'abbattimento delle emissioni di gas serra e alla definizione e applicazione di "standard" e norme tecniche nazionali ed internazionali con finalità energetiche ed ambientali.
3. L'aggiornamento dell'elenco delle tematiche di cui al comma precedente, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale del presente Accordo può essere concordato tra le Parti come sopra definite.
4. Eventuali revisioni sostanziali del presente Accordo saranno definite con atti aggiuntivi al presente accordo.

#### ART. 3

##### (Obblighi delle Parti)

1. Entrambe le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze e le professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di comune interesse oggetto del presente Accordo e a fornire il supporto delle proprie competenze tecniche nonché i materiali e la documentazione raccolta in materia.
2. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Università La Sapienza

#### ART. 4

##### (Modalità e programma operativo)

1. Le Parti concordano che, in relazione alle specifiche esigenze, verranno individuate di comune accordo le modalità operative più consone al raggiungimento degli obiettivi comuni.

2. Le suddette modalità operative possono comprendere le seguenti azioni:

- a) Gruppi di studio misti: i gruppi di studio avranno in generale carattere temporaneo, e saranno costituiti anche al fine di raccogliere informazioni e dati sulle caratteristiche economiche e organizzative del settore elettrico e del settore gas nazionali e internazionali. Le attività condotte dai gruppi di lavoro misti potranno comportare un approfondimento di conoscenze e i risultati potranno essere resi pubblici secondo forme che verranno definite tra le Parti.
- b) Partnership a Forum e Seminari: le Parti potranno fornire supporto e partecipazione di propri dipendenti a *Forum/Seminari* organizzati dalla controparte
- c) Docenze e tutorship: sulle tematiche inerenti la regolazione dei servizi di pubblica utilità, l'Autorità può fornire servizi di docenza a corsi di studio o Masters dell'Università La Sapienza attraverso proprio personale qualificato nonché attività di tutorship per tesi di dottorato e di laurea; l'Università La Sapienza a sua volta può fornire attività di docenza per lo svolgimento di seminari tematici di formazione rivolti al personale dell'Autorità.
- d) Partnership su progetti di ricerca di interesse comune: l'Autorità potrà fornire il proprio partenariato per la presentazione di progetti di ricerca in sede nazionale e internazionale, qualora i risultati attesi da tali progetti risultino di interesse comune e il partenariato dell'Autorità possa costituire titolo per la selezione del progetto;
- e) Definizione e svolgimento di progetti di ricerca su attività di comune interesse: l'Autorità, nell'ambito delle attività di propria competenza (riguardanti la generalità degli utenti, una parte o tutti i soggetti erogatori dei servizi), potrà commissionare all'Università La Sapienza lo svolgimento di specifiche attività di ricerca e studi, analisi, . In questi casi, i progetti di ricerca saranno resi operativi a seguito di specifici incarichi, contenenti le apposite clausole contrattuali (oggetto della prestazione richiesta, durata delle attività, referenti dell'attività, modalità di adempimento della prestazione richiesta, importo complessivo, modalità di pagamento, output previsti, pubblicazioni previste, clausole di salvaguardia e tutela, ecc.), firmati per l'Autorità dal Direttore generale e per l'Università La Sapienza dal Responsabile del Dipartimento interessato.
- f) Supporto alla didattica: sulle tematiche strettamente inerenti la regolazione dei servizi di pubblica utilità, l'Autorità potrà fornire sostegno alla didattica, con contributi finalizzati a borse di dottorato, assegni di ricerca, ricercatori a TD e a TI, cattedre che abbiano per oggetto le tematiche di cui all'articolo 2.
- g) Sostegno a corsi di studio sulla base di quanto stabilito dall'Autorità con il "Regolamento concernente praticantato, stage, posti aggiuntivi di dottorato e altre forme di sostegno all'attività di ricerca" approvato con delibera 19 ottobre 2004, n. 181/04 (ed eventuali modificazioni successive) l'Autorità potrà sostenere interventi formativi correlati a corsi di studio post-universitari che prevedano una fase didattica, da svolgersi presso l'Università La Sapienza, e una fase operativa (stage), da svolgersi presso gli uffici

dell'Autorità a completamento dell'attività didattica (corsi/master), su tematiche d'interesse dell'Autorità.

3. Le Parti si impegnano a definire un Programma operativo di massima, di norma annuale, contenente le azioni programmate. L'aggiornamento di tale Programma operativo che non comporti una revisione sostanziale del presente Accordo può essere concordato tra le Parti.

#### ART. 5

(Referenti)

1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:
  - a) per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas: il Direttore Generale, dott. Roberto Malaman;
  - b) per l'Università La Sapienza: il Rettore o suo delegato.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
3. I responsabili formuleranno con cadenza annuale un rapporto relativo alle attività svolte.

#### ART. 6

(Responsabilità)

1. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.
4. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

#### ART. 7

(Oneri)

Ogni parte si impegna a sostenere gli oneri economici gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività per la realizzazione del presente Accordo salvo quanto specificamente indicato di seguito:

- a. per lo svolgimento delle azioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d) l'Autorità si impegna a non richiedere alcun compenso all'Università La Sapienza anche qualora l'Università La Sapienza o enti e consorzi da essa partecipati ricevano un vantaggio economico da tali azioni;
- b. per lo svolgimento delle azioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), e c) l'Università La Sapienza si impegna a non richiedere alcun compenso;
- c. per lo svolgimento delle azioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), l'Università La Sapienza si impegna, in ragione del proprio interesse alla compartecipazione al progetto, ad applicare all'Autorità, a copertura parziale dei propri oneri, tariffe di favore ridotte rispetto a quanto applicabile in progetti di ricerca analoghi svolti per conto di terzi, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al presente Accordo. I pagamenti avverranno secondo le milestones previste dagli atti di incarico.

#### ART. 8

##### (Risultati)

1. I risultati delle attività svolte in comune, anche quelli suscettibili di brevettazione, saranno di proprietà dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Università La Sapienza fermo restando che potranno utilizzarli liberamente nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
2. I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

#### ART. 9

##### (Durata)

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la durata di trentasei mesi.
2. E' escluso il rinnovo tacito.
3. Al termine del periodo di cui al comma 1 le Parti potranno procedere, previa delibera dei rispettivi Organi competenti, alla riproposizione dell'accordo per un ulteriore periodo di trentasei mesi.

ART. 10

(Oneri fiscali)

1. Ogni parte assume i propri oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dalla presente convenzione.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 N.131.

ART.11

(Privacy)

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Atenco, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.
2. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
3. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

ART. 12

(Foro competente)

1. Il Foro territoriale competente, per tutte le controversie che potranno verificarsi tra l'Autorità e la controparte, è quello di Milano.

Per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Il Direttore Generale Roberto Malaman

\_\_\_\_\_

Per l'Università degli Studi di Roma "la Sapienza"

Il Magnifico Rettore Prof. Luigi Frati

\_\_\_\_\_

Allegato

Tabella A: tariffe applicabili per le azioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e)

Qualifica	PROGETTI E INCARICHI AD HOC [€/Giornata]
Professore ordinario	600
Professore associato	400
Ricercatore	300
Assegnista	250
Dottorando di ricerca	200